

ANTIRICICLAGGIO

IN EDICOLA
GUIDA + VIDEO-CORSO
+ 2 CREDITI FORMATIVI

con Il Sole 24 ORE a €11,00 in più.

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 ORE

ANTIRICICLAGGIO



Irap. Le Entrate confermano le regole sulle spese sostenute per i dipendenti **Pag. 33**

Da domani in edicola. A 6 euro la Guida per chi compra casa

Federalismo fiscale. Il testo del Ddl approvato martedì dal Senato **Da pag. 35**

Giustizia. Nuovo richiamo dall'Europa sui tempi lunghi dei processi **Pag. 37**

Venerdì 27 Marzo 2009

www.ilsole24ore.com/norme

Diritto dell'economia. Entro lunedì la dichiarazione di integrazione da parte degli amministratori di Srl

Libro soci, addio con dubbi

L'allineamento nel Registro arruola forzatamente anche il domicilio

Angelo Busani

Entro lunedì 30 marzo (data a partire dalla quale il libro soci delle Srl andrà in pensione) gli amministratori delle Srl devono depositare nel Registro imprese una «apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci» (articolo 16, comma 12-undecies del Dl 185/2008).

L'adempimento

L'allineamento tra libro soci e Registro imprese è un adempimento esente da ogni tributo, la cui omissione tuttavia può costare cara: secondo la circolare Unioncamere 2453 dell'11 febbraio 2009 l'effettuazione oltre il termine non solo dovrebbe comportare la perdita dell'esenzione fiscale (e quindi generare la necessità del versamento di 30 euro per diritti e 65 euro per bolli), ma sarebbe anche colpita dalla sanzione di 412 euro (articolo 2630 del Codice civile), irrogata a ogni componente dell'organo amministrativo. Si tratta dunque di capire con esattezza quando in effetti vi sia questo obbligo di allineamento.

La legge prescrive di «integrare le risultanze del Registro delle imprese con quelle del libro dei soci» e quindi presuppone di portare nel Registro imprese ciò che c'è nel libro dei soci. A tal fine, per verificare se esista disallineamento, occorre pertanto domandarsi, da un lato, cosa deve essere annotato a libro soci e, dall'altro, cosa risulta attualmente dal Registro imprese.

Libro e Registro

Nel Registro Imprese vi è l'indicazione del nome e del cognome del socio (o della sua denominazione), del suo codice fiscale e dell'entità della sua partecipazione al capitale sociale. La materia della scrittura del libro soci è invece regolata dall'articolo 2478, comma 1, n. 1) del Codice civile, secondo il quale nel libro soci «devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci».

Ora, nella maggior parte dei casi, il Registro imprese e il libro soci sono perfettamente allineati; forse, i disallineamenti più probabili sono quelli inerenti il capitale sottoscritto e versato da ciascun socio, che talora nel Registro imprese non sono aggiornati per dimenticanza. Verrebbe quindi da concludere che i casi di non allineamento dovrebbero essere

marginale e che solo una piccola aliquota di società dovrebbe provvedere all'effettuazione della pratica di integrazione nel Registro imprese.

Il domicilio dei soci

C'è tuttavia un notevole problema inerente il domicilio dei soci, dato invariabilmente riportato nel libro dei soci (pur se non si tratta di un'indicazione obbligatoria per legge) ma che mai è stato censito dal Registro imprese. Spetta dunque la sanzione agli amministratori che non comunicano al Registro imprese il domicilio dei soci?

Rispondono con decisione in senso affermativo la circolare Unioncamere 2453 dell'11 febbraio 2009 e il manuale operativo edito sempre da Unioncamere il 12 marzo 2009. Parzialmente diversa l'impostazione del Registro imprese di Milano che, in una istruzione datata 13 marzo 2009 ed esplicitamente finalizzata «a integrazione» del predetto Manuale, afferma che «l'informazione relativa al domicilio del socio va comunicata se contenuta nel libro soci della società» (resta poi da vedere come in pratica possano essere svolti i conseguenti controlli). In altri termini, secondo quest'ultima tesi, se nel libro soci non sia riportato il domicilio del socio, non c'è da fare nessuna comunicazione.

Il dubbio

Tutte queste conclusioni non possono essere condivise. Quando la legge prevede di integrare il Registro imprese con le «risultanze del libro soci», fa evidente riferimento alle sue risultanze «obbligatorie»; altrimenti, se qualsiasi «risultanza» del libro soci dovesse essere travasata nel Registro imprese, dovrebbe essere comunicato ad esempio ogni altro dato che il libro soci contenga, come accade per gli indirizzi e-mail e i numeri di telefax dei soci, ciò che nella stessa istruzione del Registro imprese di Milano è esplicitamente escluso (e non certo per ragioni di privacy). Insomma, se è vero che, per evitare fastidi, è meglio provvedere all'integrazione del Registro imprese, appare comunque impraticabile l'irrogazione di sanzioni agli amministratori che non comunicano il domicilio dei soci al Registro imprese entro lunedì, e ciò indipendentemente dal fatto che questo domicilio sia o meno riportato nel libro soci.

www.ilsole24ore.com/norme
La documentazione sul libro soci



Paradisi, Monaco «apre» ai criteri Ocse

Il principato di Monaco ha annunciato ieri l'intenzione di concludere, entro fine anno, un accordo con la Ue contro la frode fiscale, rispettando i criteri dell'Ocse. E questo - si legge in un comunicato del Governo monegasco - «nella direzione di una trasparenza sulla quale si sono avviate numerose piazze finanziarie come quella del Lussemburgo o della Svizzera». Il principato è rimasto, insieme ad Andorra e Liechtenstein, uno dei tre Stati considerati «non cooperativi» dall'Ocse, sulla base di una lista compilata nel 2000 e che comprendeva 38 Paesi.

Nuovi regimi. Attenzione al superamento dei 200mila euro

L'Iva per cassa chiede vigilanza

Matteo Mantovani

Il regime dell'Iva per cassa può essere fruito dagli operatori che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o prevedono di realizzare, nel caso di inizio attività) volume d'affari non superiore a 200mila euro: il «tetto» è posto dal decreto attuativo dell'articolo 7 del Dl 185/08 (si veda il testo sul Sole 24 Ore di ieri). L'opzione per il differimento - precisa il Dm - cessa di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al superamento, nel corso dell'anno, del predetto ammontare di fatturato, e quindi queste operazioni dovranno essere assoggettate a Iva in base all'ordinaria regola dell'esigibilità immediata. La relazione illustrativa del Dm specifica che, nonostante il superamento del limite, rimangono comunque soggette al regime in questione - quindi non è necessario procedere al versamento dell'imposta - le operazioni poste in essere anteriormente allo sfioramento.

Serve quindi la concomitanza di due presupposti: un volume di

affari nell'anno precedente non superiore a 200mila euro e il rispetto del «tetto» anche durante l'applicazione. Se si dovesse perdere il requisito durante l'anno, non si decade dal beneficio con effetto retroattivo, ma diventa impossibile avvalersene per le operazioni successive allo splafonamento (indipendentemente dalla sua entità).

La regola, pur mitigata dall'irretroattività, appare di difficile gestione: sul piano operativo, non è agevole determinare in modo puntuale il momento in cui, nel corso dell'esercizio, viene oltrepassato il «tetto». È pertanto possibile che, anche in carenza di legittimazione, il soggetto passivo continui a emettere fatture con Iva a esigibilità differita. Comportamento suscettibile di sanzioni, poiché può portare, se si presentano liquidazioni di periodo a debito, a omessi versamenti, soggetti a una sanzione del 30% dell'importo non corrisposto.

Se si sceglie l'Iva di cassa diventa allora importante monitorare costantemente il volume di

affari, per reagire tempestivamente a eventuali errori nell'applicazione. Infatti, se ci si avvede dell'indebita fruizione del beneficio anteriormente alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale) è possibile emettere una nota di variazione (articolo 26 del Dpr 633/72) a storno della fattura a esigibilità differita e sostituirla con una immediata versando l'Iva; in questo modo, non essendovi danno per l'Erario, è esclusa l'irrogazione di sanzioni.

Un comportamento attento è utile anche se si dovesse scoprire l'errore a versamento avvenuto. Se infatti l'omesso pagamento è regolarizzato entro 30 giorni, ci si può avvalere del ravvedimento con la nuova sanzione pari a un dodicesimo del minimo edittale. Se lo splafonamento (com'è facile che avvenga) dovesse emergere solo alla dichiarazione annuale, è necessario regolarizzare tutte le operazioni successive a esso, versando la relativa Iva e pagando le sanzioni avvalendosi del ravvedimento «lungo» che le abbatte a un decimo del minimo.

DOMANI SU PLUS24

PLUS 24

INCHIESTA

Perdite «congelate», ecco le prime mosse delle fondazioni

Primi effetti contabili dei provvedimenti anti-crisi per società ed enti che non applicano gli Ias. Domani su «Plus24» sarà pubblicato un monitoraggio fra le maggiori Fondazioni bancarie (rappresentano il 52% dei patrimoni). Nel servizio viene evidenziato chi ha deciso di utilizzare o meno le deroghe ai criteri di valutazione dei titoli inseriti nell'attivo circolante. Decisioni importanti che, nell'ambito delle Fondazioni, potrebbero impattare sulle erogazioni destinate al territorio e in particolare a musei, teatri, università. Già ieri sul «Sole 24 Ore», nella spiegazione del documento Oic, veniva esclusa l'applicazione di tali deroghe alle perdite relative a strumenti finanziari derivati.

SPECIALE ONLINE



LA GUIDA

Approfondimenti e video-incontri per gestire i bilanci

Le indicazioni per i rendiconti del 2008 nel dossier «Guida ai bilanci», disponibile sul sito internet del Sole 24 Ore (a 9 euro pagabili con sms o con carta di credito, gratis per gli utenti Premium24). Lo Speciale è raggiungibile dalla sezione Norme e tributi del sito, dove sono sempre in evidenza gli ultimi articoli pubblicati sul quotidiano in materia di contabilità. Lo Speciale raccoglie sei video-interventi di docenti ed esperti che illustrano come gestire le principali novità per i bilanci 2008

www.ilsole24ore.com/norme

Solidarietà. Manca il decreto

Il 5 per mille senza regole per le scelte 2009

Valentina Melis

MILANO

A ridosso di aprile, che aprirà la stagione delle dichiarazioni dei redditi con la presentazione del 730/2009 ai sostituti d'imposta, manca ancora il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che stabilirà le regole del cinque per mille 2009. Si tratta del provvedimento previsto dall'articolo 63-bis, comma 4 della legge 133/08, che deve fissare le modalità di richiesta del beneficio, le liste dei soggetti ammessi alla ripartizione e le modalità di attribuzione delle quote del cinque per mille dell'Irpef destinate dai contribuenti al finanziamento degli enti non profit, a enti di ricerca scientifica o sanitaria, alle università, alle attività sociali del proprio Comune di residenza o alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

Quanto allo sport, in realtà, manca all'appello anche un secondo provvedimento previsto per l'attuazione del cinque per mille 2009: il decreto del ministero dell'Economia che deve stabilire (in base al comma 6 dell'articolo 63-bis della legge 133/08) i criteri di limitazione dell'incentivo fiscale alle «sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale».

Per queste associazioni, il provvedimento deve fissare anche «particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione». Il tutto per evitare che tra i potenziali beneficiari rientrino enti e circoli che ben poco hanno a che vedere con attività sociali. Si parte, dunque, senza gli elenchi dei destinatari del cinque per mille: quelli ufficiali saranno pronti, verosimilmente, non prima di fine aprile, considerando che la «corsa» alle iscrizioni deve restare aperta per almeno due settimane.

Dal terzo settore arriva l'allarme: gli intermediari autorizzati a ricevere e trasmettere le dichiarazioni dei redditi sarebbero nell'impossibilità di immettere i dati sul cinque per mille relativi alle preferenze dei contribuenti, per l'impossibilità di «far riconoscere» al sistema informatico il codice fiscale dell'ente prescelto. «Il problema esiste - spiega Valeriano Canepari, presidente della Consulta dei Caf - anche se non tutti i centri di assistenza fiscale hanno lo stesso modello organizzativo. Alcuni, in effetti, usano una procedura

informatica che consente di immettere i dati relativi al cinque per mille solo se il sistema può confrontarli automaticamente con codici predefiniti in base agli elenchi predisposti dalle Entrate. Come indicazione di massima - aggiunge Canepari - i Caf potrebbero limitarsi ad accettare solo scelte relative a organizzazioni che siano già state inserite negli elenchi del cinque per mille 2008».

In questa direzione va anche la sollecitazione del coordinamento del Forum del terzo settore, che si è riunito ieri: «Proprio - spiega il portavoce del Forum Andrea Olivero - che gli enti iscritti nelle liste dell'agenzia delle Entrate per l'anno 2008 siano automaticamente iscritti anche per il 2009, portando al 30 giugno le eventuali verifiche formali». Una strada che escluderebbe comunque gli enti di nuova costituzione, e non eviterebbe il rischio di invalidità per gli atti compiuti nel periodo di «assenza» delle regole 2009.

valentina.melis@ilsole24ore.com

I beneficiari 2009

Enti non profit
■ Si possono sostenere con il cinque per mille dell'Irpef organizzazioni di volontariato e Onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciali (legge 383/2000), associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli 11 settori previsti dal Dlgs 460/1997, articolo 10, comma 1, lettera a)

Ricerca
■ Si possono finanziare enti di ricerca scientifica, sanitaria e università

Comuni
■ Nel 2009 tornano tra i potenziali beneficiari del cinque per mille i Comuni di residenza dei contribuenti, per sostenere le attività sociali svolte dalle amministrazioni locali

Sport
■ I contribuenti possono «premiare» anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, purché svolgano «una rilevante attività di interesse sociale»

Corsi Pratici CGN

NOVITÀ DEL MODELLO 730/2009 ED ESEMPI PRATICI

In 60 città italiane - I corsi sono promossi dal CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti in collaborazione con Unoformat srl

Gli Associati CGN potranno scegliere tra 2 esclusivi VANTAGGI:

- ▶ Iscrivere al corso **GRATUITAMENTE** il secondo partecipante dello studio
- ▶ Fruire **GRATUITAMENTE** di 4 ore di e-learning accreditate

Ai partecipanti verranno fornite 2 dispense: oltre 250 pagine con 70 esempi pratici

E allora che aspetti? Scopri la sede più vicina a te e PRENOTATI dal sito www.unoformat.it



Per informazioni: Gruppo Servizi CGN - Via Linussio 1 - 33170 Pordenone - e-mail: info@unoformat.it - Tel. 0434.506500

